

- che abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria per non aver ottemperato a tale ingiunzione, venendo così a conoscenza delle informazioni minime di cui all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva nel corso del procedimento giudiziario relativo a tale ricorso,

deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.

(<sup>1</sup>) GU C 270 del 12.8.2019.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — Procedimento penale a carico di IS**

(Causa C-564/19) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell'interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all'informazione sull'accusa – Diritto all'interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell'interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale)*

(2022/C 51/03)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Pesti Központi Kerületi Bíróság

**Parti nel procedimento penale principale**

Imputato: IS

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un'impugnazione nell'interesse della legge, l'illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell'Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale.
- 2) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest'ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione.
- 3) L'articolo 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell'interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l'indagato o l'imputato comprenda l'accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.

L'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un'interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell'accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell'interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell'accusa a suo carico.

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 23.3.2020

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021 — Consiglio dell'Unione europea / Hamas**

(Causa C-833/19 P) (<sup>1</sup>)

***[Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un'organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Motivazione individuale notificata all'organizzazione e contenuta in un documento distinto dall'atto contenente una motivazione a carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale – Articolo 297, paragrafo 2, TFUE]***

(2022/C 51/04)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

Altra parte nel procedimento: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocata)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T-308/18, EU:T:2019:557), è annullata nei limiti in cui accoglie l'ottavo motivo dedotto in primo grado e annulla la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420; la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, nella parte in cui i suddetti atti riguardano Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.
- 2) Il ricorso proposto da Hamas nella causa T-308/18 è respinto.
- 3) Hamas è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea in occasione della presente impugnazione e in primo grado.

(<sup>1</sup>) GU C 10 del 13.1.2020.